

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipularsi per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà suolo compreso nel 2° Piano di Zona "167", in esecuzione della legge n.448/98 e della delibera C.C. n.16/2004. Coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo.

Responsabile del procedimento sig.L.A.Visaggio

Iscritta al n.63 del Registro delle Determinazioni

Assunta in data 15 aprile 2005

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 19 aprile 2005

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- Con deliberazione del C.C. n.64/1972 fu adottato il 1° P.d.Z. ex lege 167, approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.56 in data 17.05.1972;
- Con deliberazione del C.C. n. 346 in data 23.04.1980 fu adottato un 2° P.d.Z., approvato in via definitiva con deliberazione dello stesso C.C. n. 68 del 5.3.81.
- Con deliberazione del C.C. n.345 in data 23.04.1980, furono individuate le aree del Lotto 2 del PRG da destinarsi ad edilizia economica e popolare, nella misura percentuale del quaranta per cento delle volumetrie totali;
- Le aree comprese nei citati Piani di Zona, sottoposte ad esproprio generalizzato da parte del Comune, sono state oggetto di assegnazione con diritto di proprietà o di superficie in favore delle Cooperative Edilizie, di imprese edili e dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP);
- Il prezzo delle aree, essendo ancora in corso la procedura espropriativa, fu determinato in via provvisoria, per cui nelle convenzioni all'epoca stipulate fu inserita la clausola del "salvo conguaglio", nel senso che i soggetti attuatori degli interventi edilizi nell'ambito di entrambi i Piani di Zona, si impegnarono a corrispondere al Comune, a sua semplice richiesta, il conguaglio delle somme relative al costo di acquisizione dell'area, il cui prezzo definitivo sarebbe stato determinato all'atto della definizione della procedura di esproprio o delle cessioni bonarie, con la precisazione che lo stesso prezzo sarebbe stato maggiorato delle spese sopportate dal Comune per l'acquisizione dell'area (spese notarili, registrazione, trascrizione, vulture, ecc.);
- Con deliberazione del C.C. n.107 in data 11.7.1996 - in attuazione di quanto previsto dall'art.3, commi da 75 a 79, della Legge 28.12.95 n.549, all'epoca vigente - dopo aver individuate le aree comprese nei succitati P.d.Z. concesse dal Comune con diritto di superficie - si è inteso offrire a tutti gli assegnatari dei due Piani di Zona la possibilità di trasformare la concessione delle aree con diritto di superficie in cessione con diritto di proprietà;
- La sopravvenuta legislazione (Legge 23.12.1996 n.662 e Legge 23.12.1998 n.448) ha ridisciplinato la trasformazione in maniera più puntuale ed abrogato le disposizioni di cui alla citata legge 28.12.95 n.549;
- La questione è stata, successivamente disciplinata dall'art.31, commi 45,46,47,48,49 e 50 della Legge 23.12.1998 n.448. Le nuove disposizioni, salvo alcuni correttivi, riproducono l'abrogata disciplina di cui all'art.3, commi da 75 a 79 della Legge 28.12.95 n.549;
- In esecuzione della citata normativa, il Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n.16 in data 29-30 marzo 2004, esecutiva a termini di legge, ha stabilito i criteri per la cessione in proprietà dei lotti compresi nei citati Piani di Zona, già concessi in diritto di superficie, e per la eliminazione dei vincoli relativi alle cessioni con diritto di proprietà (art.31, legge 23-12-98, n.448), nonché determinato in via definitiva il prezzo di acquisizione delle aree;

### Tutto ciò premesso

Dato atto che sia la regolamentazione della "trasformazione" del diritto di superficie in proprietà che la rimodulazione dell'art.11 delle convenzioni all'epoca stipulate per la cessione del diritto di proprietà, dovrà avvenire mediante stipula di apposite convenzioni, i cui schemi sono stati approvati con la richiamata deliberazione consiliare n.16/2004;

Vista la nota pervenuta in data 29.10.2004 registrata al n.48954 di prot., con allegata documentazione (tabella millesimale, quietanze dell'avvenuto versamento in favore del Comune, copia del titolo di proprietà dell'alloggio, certificato della Conservatoria dei RR.II. di Trani), con la quale i coniugi Valentini Silvia Maria - Riccardi Riccardo. hanno manifestato la volontà di aderire alla "trasformazione" del diritto di superficie in piena proprietà, all'epoca concesso alla Cooperativa Edilizia "Virgo Fidelis" sul suolo compreso nel 2° Piano di Zona maglia A/3, palazzina n.6 - distinto in catasto al fg.17, particelle

originarie 16 ed 86, neoformate particelle 1236 (ex 16/b), 1237 (ex 86/b), 1235 (ex 711/b) e 1233 (ex 903/b), queste ultime due anch'esse derivanti dalle particelle catastali 86 e 16;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune ed i citati coniugi per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sulla porzione ideale di 1/10 del suolo costituente il lotto edificabile, all'epoca concesso alla Cooperativa Edilizia "Virgo Fidelis", giusta atto di convenzione n.2157 di rep. n.1014 di raccolta in data 16.03.1987;

Verificato che lo schema è conforme a quello approvato dal C.C. con delibera n.16 in data 29/30 marzo 2004, per cui si può procedere all'approvazione dello stesso nel testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover procedere alla stipula della relativa convenzione con la parte interessata dopo l'esecutività del presente provvedimento;

Vista la legge n.448/98;

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 29/30 marzo 2004;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000, giusta atto di delega rilasciato dal Capo Settore Territorio in data 21.03.2003, prot. n. 13292;

#### D E T E R M I N A

- 1) Approvare, per le ragioni in narrativa, lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Molfetta ed i coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo, nati rispettivamente a Bari il 7.07.1964 e a Molfetta il 23.05.1955, per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sulla quota ideale di 1/10 del suolo costituente il lotto edificabile di mq.568, ricadente nel 2° Piano di Zona – maglia A/3, palazzina n.6, all'epoca concesso alla Cooperativa edilizia "Virgo Fidelis" giusta atto di convenzione n.2157 di rep. n.1014 di raccolta in data 16.03.1987, schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che i coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo hanno versato al Comune, l'intera somma dovuta per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, pari ad € 4.520,58, giusta quietanze di pagamento nn.4170 e 984 rispettivamente del 28.10.2004 e 1.04.2005, rilasciate dalla Tesoreria Comunale (Banca Antonveneta di Molfetta).
- 3) Precisare che l'atto di convenzione da stipularsi in esecuzione della presente determinazione dirigenziale sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la convenzione all'epoca stipulata tra il Comune di Molfetta e la Cooperativa edilizia "Virgo Fidelis", limitatamente alla porzione ideale di suolo che viene ceduto con diritto di proprietà ai coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo, proprietari dell'alloggio sito al 3° piano, cantinola e posto macchina ubicato al piano interrato del fabbricato sito in Molfetta alla via Pio Latorre n.127.
- 4) Precisare, altresì, che le somme introitate a tale titolo andranno ad alimentare il fondo di cui al Cap. n.52950 epigrafato " fondo trasformazione diritto di superficie in proprietà" del Bilancio 2005.
- 5) Dare atto che lo stipulando atto di convenzione sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta, le cui spese di registrazione, trascrizione e volturazione saranno a totale carico della parte interessata.
- 6) Designare responsabile del procedimento il sig.L.A.Visaggio.
- 7) Notificare la presente determinazione, unitamente all'allegato schema di convenzione, ai coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo ed al Sindaco, nonché al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio di Ragioneria ed al Responsabile del procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza.

**Schema di convenzione per la cessione in proprietà di area già concessa in diritto di superficie e conseguente modifica di convenzione. Art.31, commi da 45 a 50, della Legge 23 dicembre 1998, n.448.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Molfetta e nella Residenza Comunale. Avanti di me, dott. Carlo Lentini Graziano, Segretario Generale del Comune di Molfetta, sono comparsi i Sigg.:

- 1) Ing. Parisi Giuseppe, nato a Bari – S.Spirito il 4.10.1938, ai fini del presente atto domiciliato a Molfetta, presso il Municipio, nella qualità di Dirigente del Settore ai sensi dell'art.107 del D.L.vo 267/2000 e dell'art.26 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici comunali e, quindi in rappresentanza del suddetto Comune, codice fiscale 00306180720;
- 2) Sig. Riccardi Riccardo, nato a Molfetta il 23.05.1955, residente in Molfetta alla via Pio Latorre 127, codice fiscale RCCRCR55E23F284N;
- 3) Sig.ra Valentini Silvia Maria, nata a Bari il 7.07.1964, residente in Molfetta alla via Pio Latorre n.127, codice fiscale VLNSVM64L47A662V;

Premesso che:

- Con deliberazione del C.C. n. 346 in data 23.4.1980 fu adottato il 2° P.d.Z. ex Lege n.167, successivamente approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n.11592 in data 7.12.1981
- Nell'ambito della maglia edilizia n.3 del predetto Piano di Zona è stato assegnato in diritto di superficie alla Cooperativa Edilizia "Virgo Fidelis". un lotto di suolo per la realizzazione della palazzina n.6, giusta convenzione n.2157 di rep. in data 16.03.1287, stipulata ai sensi dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, a rogito notaio Giulio Reggio in Bari;
- L'area interessata dall'intervento ha una superficie di mq. 568 ed è catastalmente individuata al fg.17, particelle originarie 16 ed 86, neofornate particelle 1236 (ex 16/b), 1237 (ex 86/b), 1235 (ex 711/b) e 1233 (ex 903/b), queste ultime due anch'esse derivanti dalle particelle catastali 86 e 16;
- L'edificio è stato realizzato a seguito del rilascio della concessione edilizia n.1081 del 24.04.1987 e successive varianti n.1201 del 17.05.1988 e n.1253 del 14.09.1988;
- La Cooperativa Edilizia "Virgo Fidelis" ha ceduto il diritto di superficie ai coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo con atto a rogito notaio Giulio Reggio in data 14.07.1989 n.6202 di rep., trasferendo parimenti tutte le obbligazioni assunte in sede di stipulazione della convenzione;
- in particolare, il diritto di superficie è riferito alle seguenti unità immobiliari:
  - a) Appartamento in piano terzo, salendo a destra, congiuntamente alla cantinola, catastalmente identificati alla partita 23055, p.lla 1237 subalterno 12 del foglio 17 di Molfetta catasto fabbricati;
  - b) Posto macchina al piano interrato, catastalmente identificato alla partita 23055, p.lla 1237 subalterno 23 del foglio 17 di Molfetta catasto fabbricati;
  - c) Quota di comproprietà di 92,03 millesimi delle parti comuni dell'edificio;
    - L'art.31 commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 23 dicembre 1998 n.448 ha ridisegnato la normativa che disciplina la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n.167 ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971 n.865, abrogando contestualmente le norme anteriori in materia;

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.107 dell'11 luglio 1996, ha determinato le aree da trasformare ai sensi dell'art.3 comma 76 della legge 28 dicembre 1995 n.549 (norma poi abrogata dall'art.31 comma 50 della legge 448/98);
- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 29/30 marzo 2004, ha confermato, anche in vigenza della sopravvenuta legge n.448/98 le determinazioni assunte con la deliberazione n.107 del 11.7.96. Con la stessa deliberazione il Consiglio ha anche approvato i criteri per la cessione in proprietà dei lotti PEEP già concessi in diritto di superficie, ha fissato le modalità di determinazione del corrispettivo ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i richiedenti;
- I coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo hanno richiesto di poter acquistare la proprietà dell'area su cui sorge il diritto di superficie con nota del 29.10.2004 (p.g.48954);
- Il Responsabile dello Sportello Unico ha determinato il valore della cessione con Dirigenziale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ qui allegata quale parte integrante della presente convenzione.

### **Tutto ciò premesso**

Tra le parti come innanzi costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2 – Determinazione dell'oggetto della compravendita**

Il Comune di Molfetta, in persona del suo legale rappresentante, dichiara di trasferire, come in effetti trasferisce, ai coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo, che accettano la piena proprietà dell'area catastalmente individuata al fg.17, particelle originarie 16 ed 86, neoformate particelle 1236 (ex 16/b), 1237 (ex 86/b), 1235 (ex 711/b) e 1233 (ex 903/b), queste ultime due anch'esse derivanti dalle particelle catastali 86 e 16, per la quota afferente i beni immobili in relazione ai quali gli odierni acquirenti sono già titolari del diritto di superficie.

In proposito si dà atto che il diritto di superficie era riferito alle seguenti unità immobiliari:

- a) Appartamento posto al terzo piano, con accesso dalla porta a destra salendo le scale, composto di ingresso, disimpegno, ripostiglio, bagno, cucina e tre vani, congiuntamente ad una cantinola, censiti al N.C.E.U. del Comune di Molfetta alla partita 23055 come segue: foglio 17, mappale 1237 subalterno 12, via Pio Latorre, 127;
- b) Posto macchina al piano interrato, censito catastalmente al fg.17, mappale 1237 subalterno 23, via Pio Latorre, piano S1;
- c) Quota di proprietà di 92,03 millesimi delle parti comuni dell'edificio.

I coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo, in virtù del presente atto, acquistano esclusivamente (per la suddetta quota di proprietà spettante alle descritte unità immobiliari) la proprietà dell'area sottostante e circostante il fabbricato, essendo intento delle parti quello di trasformare il diritto di superficie sulle descritte unità immobiliari in diritto di piena proprietà.

Conseguentemente per gli effetti dell'art.953 c.c. i coniugi de Palma Damiano - Gaudio Vittoria non potranno vantare, allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, alcun diritto sulle unità immobiliari facenti parte dello stabile, rimaste in diritto di superficie.

La cessione è fatta ed accettata a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.

#### **Articolo 3 – Pagamento del prezzo**

Il corrispettivo della cessione di cui all'articolo precedente è determinato in €.4.520,58 (diconsi euro quattromilacinquecentoventi,58 centesimi), risultante dai conteggi predisposti dal Responsabile dello Sportello Unico, il cui calcolo si allega sotto la lettera "A".

I coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo hanno già corrisposto in unica soluzione la somma di cui innanzi come risulta dalle quietanze della Tesoreria Comunale nn.4170 e 984 rispettivamente in data 28.10.2004 e 01.04.2005, conservata agli atti dell'Ufficio Territorio.

#### **Articolo 4 – Svincolo cauzione a garanzia conguaglio prezzo acquisizione area**

Nel corrispettivo versato per la cessione di cui all'articolo 2 è compreso anche l'eventuale conguaglio per il prezzo di acquisizione dell'area il cui onere, ai sensi della precedente convenzione, era posto a carico del concessionario.

Per effetto del presente atto deve pertanto ritenersi risolto e con esso definito ogni rapporto tra i coniugi Valentini Silvia Maria – Riccardi Riccardo ed il Comune per quanto concerne il costo di acquisizione dell'area.

#### **Articolo 5 – Prezzo delle successive alienazioni e locazione degli immobili**

In conseguenza della presente cessione gli immobili di cui al precedente art.2 potranno essere alienati e concessi in locazione a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l'ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici. Resta, peraltro soggetto ai limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione a rogito di Notar Filomena Barbera n.4860 di rep. sia il prezzo di vendita che il canone di locazione degli alloggi di cui trattasi, dandosi atto:

- a) che il prezzo di vendita così come originariamente convenzionato sarà maggiorato del costo pro/quota del presente acquisto dell'area di terreno, da aggiornarsi ogni biennio con l'applicazione degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione.
- b) Che il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione ed in ogni caso non potrà superare il canone risultante dall'applicazione delle norme in vigore per la disciplina delle locazioni degli immobili urbani:

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso.

Conseguentemente, ogni pattuizione stipulata prima della scadenza fissata al successivo articolo 6 in violazione dei criteri di determinazione di prezzi e canoni come sopra indicati sarà nulla per la parte di prezzo o canone eccedente. Le alienazioni successive sono ammesse solo a condizione che sia stata interamente versata la somma di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 6 – Termini di durata delle obbligazioni relative all'articolo 5**

I vincoli di cui al precedente articolo 5 hanno – per legge - una durata trentennale diminuita del lasso di tempo trascorso dalla stipulazione della suindicata convenzione originaria ad oggi e pertanto perderanno efficacia dal 15 marzo 2017.

#### **Articolo 7 – Ulteriori obbligazioni**

Sono a carico dell'acquirente l'onere di fornire al Comune la tabella millesimale approvata dal condominio ai fini della ripartizione del corrispettivo fra tutti i condomini, l'onere di produrre a proprie spese la relazione tecnica per la stipula della nuova convenzione, relazione da sottoporre al visto del Dirigente, e le spese notarili per la stipula della convenzione.

### **Articolo 8 - Incompatibilità**

Le clausole contenute nella originaria convenzione a rogito notaio Giulio Reggio del 16.03.1987 n. 2157 di rep., relativa alla originaria concessione del diritto di superficie, che non siano incompatibili con il presente contratto, sono tuttora valide.

### **Articolo 9 – Spese**

Gli oneri notarili nonché le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia del presente contratto sia dei contratti integrativi dello stesso sono a carico degli acquirenti. Tutte le spese comunque relative all'esecuzione del presente contratto sono a carico degli acquirenti.

### **Articolo 10 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione saranno decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse.

In assenza di nomina e/o di accordo il terzo arbitro sarà scelto dal presidente del Tribunale di Trani.

### **Articolo 11 – Clausole onerose**

Il soggetto attuatore approva espressamente le seguenti clausole anche ai sensi dell'art.1341, comma 2, del codice civile:

- Articolo 5: prezzo delle successive alienazioni e locazione degli immobili
- Articolo 6: termini di durata delle obbligazioni di cui all'art. 5
- Articolo 10: clausola compromissoria.

### **Articolo 12 – Clausole onerose**

Si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica precisando che sull'area interessata non vi è stata alcuna modifica rispetto alla destinazione e alle prescrizioni riportate nel richiamato certificato e che dalla data del suddetto atto alcuna modifica è intervenuta in quanto il terreno è stato completamente edificato e, pertanto, non risulta più riportato al Catasto Terreni.

E richiesto io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Quest'atto, scritto su n\_\_ (\_\_\_\_\_) facciate, bollate da € 11,00= ogni quattro, viene firmato come segue:

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

GLI ACQUIRENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---